



# **COMUNE DI CASTELL'ALFERO**

**(Provincia di Asti)**

Piazza Castello n° 2 – 14033 Castell'Alfero (AT) - tel. 0141-406621 / 406622 fax 0141-406606

e-mail : [demografici@comune.castellalfero.at.it](mailto:demografici@comune.castellalfero.at.it)

**CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI:PRE/DOPO SCUOLA PER INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, CENTRI ESTIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI A FAR DATA DAL 1.9.2021**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

## **ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E COMPLESSIVO MONTE ORE INDICATIVO**

La concessione ha per oggetto i servizi educativi integrativi in particolare la gestione del pre/dopo scuola per infanzia e scuola primaria, centri estivi per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per quattro anni scolastici a far data dal 1.9.2021. Le attività educative relative al pre/dopo scuola si intendono svolte in presenza nei locali della scuola dell'infanzia e della scuola primaria nell'Edificio Scolastico sito in Via Pastrone 15 con i seguenti orari:

### **Pre scuola:**

dalle ore 7,30 e sino all'inizio delle lezioni

(8,00 scuola infanzia- 8,30 scuola primaria)

### **Dopo scuola:**

#### **Scuola Infanzia**

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì;

#### **Scuola Primaria**

dalle ore 13,00 alle ore 18,00 (lun.-merc.)

dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (mart.-giovedì)/

dalle ore 12,30 alle ore 18,00 (venerdì)

### **Centri Estivi**

**Scuola Infanzia (5 settimane)**

Dalla prima settimana di luglio fino alla prima settimana di agosto dalle ore 8,00 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì.

**Scuola Primaria (7 settimane)**

Da metà giugno fino alla prima settimana del mese di agosto dalle ore 8,00 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì

Si precisa che detta quantificazione di ore è indicativa, essendo stimata sulla base dell'orario di quest'ultimo anno scolastico 2020/21. Sarà necessario rimodulare gli

orari di tali servizi oggetto di gara se l'organizzazione curriculare subirà delle modifiche.

## **ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata di quattro anni scolastici, con decorrenza 1.9.2021 fino al mese di agosto 2025.

## **ART.3 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

L'importo stimato della presente concessione è stabilito in € 215.000,00 ( IVA esente) oltre € 150 relativi agli oneri per la sicurezza.

Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri e proventi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato e comprende l'entrata stimata derivante dalle tariffe applicate agli utenti dei servizi oggetto della presente concessione. (voce posta a base d'asta).

Il valore massimo stimato della concessione, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.é pari ad € 215.000,00 esente Iva ai sensi dell'art.10, n.20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26.10.1972 e del punto 5 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008 in merito all'esenzione Iva per le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, oltre ad Euro 150,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze, somma a carico del concessionario e non soggetta a ribasso.

Non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune, ad eccezione dei costi atti a garantire il funzionamento dei locali scolastici, (bollette acqua,luce e gas, manutenzione ordinaria e straordinaria locali) . Si precisa che l'Ente mette a disposizione i locali gratuitamente ed il concessionario non dovrà riconoscere al concedente alcuna quota.

## **4. DURATA DELL'APPALTO**

Il tempo previsto per l'espletamento del servizio è stabilito in quattro anni scolastici consecutivi, a partire dal 1.9.2021, così come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale.

## **5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il contratto di concessione verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti, comma 2 lett. b), previa indagine di mercato senza limite al numero di partecipanti, nell'osservanza di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4.

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D..Lgs. n.. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- Sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa;
- Sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.

### **ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: punteggio massimo 70 punti**

Il concorrente dovrà presentare una relazione suddivisa in paragrafi in base ai criteri di valutazione indicati, in relazione ai quali sono ammesse varianti, nel rispetto dei livelli qualitativi minimi fissati dal Capitolato.

CRITERIO		CRITERIO MOTIVAZIONALE	Punteggio massimo
<b>GESTIONE DEL PERSONALE / VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO</b>			
1	<p>Criteria e modalità per la selezione ed il reclutamento del personale e qualificazione degli operatori che la ditta/cooperativa impiegherà nel servizio, distinta per profilo professionale.</p>	<p>La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima congruenza agli obiettivi previsti dal capitolato speciale, tenuto conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi forniti</p>	3
2	<p>Percorsi di formazione degli operatori che si intendono impiegare nella presente concessione</p>	<p>Si terrà conto, relativamente a tematiche attinenti i servizi oggetto della presente concessione, sia dei corsi di formazione e aggiornamento attivati nell'ultimo triennio (2018-2020) dall'impresa, con particolare riferimento alle figure di educatore, sia del piano di formazione che il concessionario si impegna a realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio.</p>	3
3	<p>Modalità di programmazione, di monitoraggio, di verifica dell'intervento degli educatori e del personale non educatore</p>	<p>Verrà valutata l'efficacia delle metodologie organizzative del personale.</p>	3
<b>PROGETTO EDUCATIVO- ORGANIZZATIVO</b>			
<b>PRE POST SCUOLA E ATTIVITA' INTEGRATIVE</b>			



4	Progettazione e programmazione delle attività e organizzazione degli spazi e dei tempi nei diversi servizi, con particolare riferimento alle diverse fasce di età e alle diverse tipologie di servizio. Organizzazione dei servizi con differenziazione oraria e settimanale e con indicazione dei relativi sistemi tariffari per quanto non deliberato dall'Amministrazione Comunale. Organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi.	La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima congruenza agli obiettivi previsti dal capitolato speciale, tenuto conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi forniti.	12
5	Modalità e organizzazione dei rapporti fra i servizi e le famiglie	La soluzione proposta verrà valutata al fine della migliore gestione dei rapporti con le famiglie degli utenti iscritti ai servizi e le diverse realtà del territorio, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, ai servizi comunali, ai presidi sociosanitari del territorio e alle associazioni sportive, culturali e di promozione sociale.	6
<b>CENTRI ESTIVI</b>			
6	Progettazione e programmazione delle attività e organizzazione degli spazi e dei tempi nei diversi servizi (infanzia – primaria-secondaria ), con particolare riferimento alle diverse fasce di età e alle diverse tipologie di servizio. Organizzazione dei servizi con eventuale differenziazione oraria e settimanale e con eventuale indicazione dei relativi sistemi tariffari per quanto non deliberato dall'Amministrazione comunale. Organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi.	La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima congruenza agli obiettivi previsti dal capitolato speciale, tenuto conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi forniti.	12
7	Modalità e organizzazione dei rapporti fra i centri estivi e le famiglie	La soluzione proposta verrà valutata al fine della migliore gestione dei rapporti con le famiglie degli utenti iscritti ai servizi e le diverse realtà del territorio, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, ai servizi comunali, ai presidi sociosanitari del territorio e alle associazioni sportive, culturali e di promozione sociale.	6
<b>INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI</b>			
8	Progettazione e programmazione delle attività finalizzate all'integrazione dei minori disabili: soluzioni metodologiche gestionali, proposte progettuali laboratoriali (sia in ambiente scolastico che extrascolastico), modalità di realizzazione degli interventi individualizzati e/o di piccolo gruppo. Organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo del servizio.	La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima congruenza agli obiettivi previsti dal capitolato speciale, tenuto conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi forniti.	14
9	Modalità e organizzazione dei rapporti con le famiglie	La soluzione proposta verrà valutata al fine della migliore gestione dei rapporti con le famiglie degli utenti iscritti ai servizi e le diverse realtà del territorio, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, ai servizi comunali, ai presidi	11

		sociosanitari del territorio e alle associazioni sportive, culturali e di promozione sociale.	
TOTALE			70

Per la valutazione di ciascun criterio qualitativo verranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi

Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico criterio

Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alla previsioni del Capitolato o incongruente rispetto agli obiettivi fissati.

I coefficienti intermedi verranno graduati in base al divario rispetto alla migliore offerta. I punteggi verranno attribuiti moltiplicando, per ciascun criterio, il punteggio massimo previsto per il coefficiente attribuito.

La relazione dovrà essere di lunghezza non superiore a 40 facciate A4. Si invita a non utilizzare un carattere inferiore ad Arial 12 o equivalente o una spaziatura carattere ridotta, al fine di non compromettere la leggibilità dell'offerta. Le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita non saranno valutate. Eventuali allegati non saranno valutati.

Per ciascun criterio la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo.

**La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla.**

Qualora le caratteristiche tecniche ed organizzative non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capitolato. Le proposte contenute nell'offerta tecnica non possono comportare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni o per gli utenti, salvo diversamente specificato nei criteri.

**Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l'impianto organizzativo delle forniture/dei servizi, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di esecuzione, il Concorrente sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a base di gara.**

**OFFERTA ECONOMICA** : punteggio massimo 30 punti riservati alla componente "PREZZO" dove saranno assegnati indicando i ribassi percentuali offerti sulle seguenti voci:

Criteria	Base di gara	Punteggio massimo
Contributo annuale per la concessione dei servizi di pre/dopo scuola infanzia e primaria per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 - 2024/25	€ 3.000,00	6

Canone per la gestione del servizio di pre/dopo scuola (valore mensile medio )	€ 120,00	12
Canone per la gestione dei Centri Estivi (valore settimanale )	€ 110,00	12

Si precisa che nell'arco degli anni (2022-23/2023-24/2024-25) sarà possibile aumentare i canoni al massimo di € 15,00 complessivamente.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.**

Per ciascuna voce di ribasso verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula **non lineare**, volta a scoraggiare ribassi elevati:

$$Ci = (Ra/Rmax)^{0,5}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

## **6 . METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici ed economici, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P = Ca1 \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn$$

dove:

P1 = punteggio concorrente i;

Ca1 = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente 1;

Cb1 = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente 1;

Cn1 = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente 1;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;



Pn = peso criterio di valutazione n.

L'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico.

Non sono ammesse:

- Offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali;
- Offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art.95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimenti dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art.7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento dei servizi educativi integrativi della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Castell'Alfero.

Con l'assegnazione della concessione il Comune riconosce al concessionario il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo a quest'ultimo del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio suddetto.

I percorsi didattici sono definiti dal concessionario e le tariffe non potranno essere superiori ai canoni "ribassati" in sede di gara.

#### ATTENZIONE: Emergenza sanitaria COVID-19

Qualora al momento dell'avvio dei servizi dovesse essere ancora in corso l'emergenza sanitaria Covid-19, l'affidatario dovrà adottare a suo onere e cura tutte le misure previste dalle normative e disposizioni vigenti al momento.

La mancata applicazione di dette misure comporterà le conseguenze di cui al successivo art. 14.

#### ART.8 – MATERIALE E GESTIONE SPAZI PER ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE

Materiali:



Il concessionario predisporrà quanto necessario per la realizzazione delle attività, dotandosi di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie nel rispetto del piano di sicurezza adottato dalla Scuola.

I materiali da utilizzare per i laboratori saranno conservati negli spazi assegnati.

#### Spazi:

- Il Concessionario si obbliga ad usufruire degli spazi dati in uso con la dovuta diligenza e non potrà cederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. Dovrà assicurare la custodia e la cura degli spazi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio e si impegna a lasciare i locali, al termine dell'uso, in ordine e liberi del materiale utilizzato per lo svolgimento delle attività;
- per l'espellimento del servizio il concessionario utilizzerà gli spazi dedicati alle attività laboratoriali che verranno messe a disposizione dall'Amministrazione.
- Il Concessionario solleva il Comune di Castell'Alfero da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali, in proprio e da parte di terzi, e si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio e primo soccorso.

#### ART. 9 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà avvalersi, per la gestione del servizio, di idonei operatori appositamente formati e qualificati che dovranno garantire la qualità del servizio attraverso la continuità del personale messo a disposizione, assicurandone tempestivamente la sostituzione in caso di assenza per ferie, malattie, permessi ecc.

Il Concessionario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente, o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza, e a lui spettano la direzione, la gestione del servizio e l'organizzazione del personale. Il personale dovrà garantire il corretto mantenimento e utilizzo dei locali e degli spazi assegnati in termine di gestione e sicurezza.

Si richiede al Concessionario la "priorità" d'assunzione del personale uscente : rendendola compatibile con la propria organizzazione (2 dipendenti a tempo indeterminato con la seguente qualifica: impiegato a livello 3 mansione educatore)

#### ART. 10 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci-collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Castell'Alfero, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta/Cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali alla gestione del personale stesso.

#### **ART.11 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Oltre all'osservanza di tutte le previsioni specificate nel presente Capitolato, il concessionario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

Il servizio in concessione deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica-qualitativa.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad indicare un Responsabile del Servizio che dovrà tenere i rapporti con il referente dei servizi scolastici dell'Ente e mantenere i contatti con gli insegnanti per fornire le informazioni necessarie circa i contenuti delle attività per individuare i percorsi idonei per lo svolgimento dei vari laboratori.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DEL COMUNE CONCEDENTE**

Il Comune di obbliga a:

- Rendere fruibili gli spazi per lo svolgimento dell'attività didattica;
- Avvisare tempestivamente il concessionario di eventuali sospensioni e/o modifiche –cambiamenti che possano incidere sull'attività dei laboratori;

#### **ART.13 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'impresa dovrà assicurare l'attivazione di tutte le procedure necessarie alla prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi di legge.

#### **ART.14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Il RUP sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, esercitando i compiti e le funzioni ad essi attribuite dal D.Lgs. n. 50/2016, dal DM n. 49/2018 e dalla Linee guida ANAC n. 3.

#### **ART.15 – DUVRI**

Il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dal Comune viene allegato al presente Capitolato.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati.

In caso di Consorzio, talo obbligo incombe all'impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto il Concessionario dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il DUVRI redatto dal Concedente.

#### **ART.16 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose, tanto del Comune di Castell'Alfero che di terzi, nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità. E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerato il Comune



di Castell'Alfero. Il concessionario dovrà essere munito, per tutta la durata contrattuale, di polizza assicurativa per responsabilità civile avente ad oggetto l'oggetto stesso del servizio (o di specifica appendice in caso di polizza già esistente). La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme al Comune prima dell'esecuzione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, al Comune entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. Resta ferma la piena responsabilità del concessionario per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate. Restano comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio e l'impegno di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i mezzi, procedimenti e le cautele necessarie al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti o soci lavoratori, nonché a terzi.

#### ART.17 – PENALITA'

Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Nei casi di inadempimenti degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto stesso, al concessionario potranno essere applicate le seguenti penalità, nella misura variabile da € 50,00 ad € 1.000,00, in proporzione alla gravità della singola inadempienza:

- Per ogni assenza ingiustificata degli operatori da € 50,00 ad € 500,00 per singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;
- Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato, € 500,00;
- Per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti degli utenti, €1.000,00;
- Per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio, oltre i 20 minuti, da € 50,00 ad € 200,00;



- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti il riordino dei locali, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dopo il terzo rilievo, da € 100,00 ad €1.000,00;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti l'utilizzo delle attrezzature e/o degli impianti e/o della struttura, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dopo il terzo rilievo, da € 100,00 ad € 1.000,00;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, € 100,00;
- Per interruzione anche parziale del servizio € 1.000,00;
- Per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica € 500,00;
- Per ogni altra infrazione non prevista nel presente capitolato e che arrechi danno all'efficace svolgimento del servizio € 500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata: il Comune mediante PEC o lettera Raccomandata A/R, comunicherà al concessionario il tipo di violazione e darà un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eventuali controdeduzioni. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 10 gg. dalla notifica dell'addebito mediante bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale, la cui copia dovrà essere inviata al RUP. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- Cause di forza maggiore dimostrate;
- Cause imputabili all'Amministrazione.

#### **ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempimenti e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa comunicazione da parte del concedente a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, nella seguenti ipotesi:

- Mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
- Accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Subappalto del servizio non dichiarato in sede di offerta;

- Cessione del contratto;
- Fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali e di capitolato, dopo la seconda contestazione;
- Accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- Cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- Utilizzo di personale non in possesso dei requisiti previsti o inadeguato dopo la terza segnalazione;
- In tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto di risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART.19 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- Rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- Rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- Impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co.3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**N.B.:** In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART.20 – REVOCA**

E' facoltà del Comune revocare unilateralmente la concessione per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 60 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC o raccomandata A/R.

L'efficacia della revoca è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART.21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, i servizi in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

#### **ART. 22 – SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto, secondo le modalità previste dagli artt. 105 e 174 del Codice, nella misura massima del 30 % in considerazione della peculiarità del servizio.



L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente della corretta esecuzione del contratto.

#### **ART.23 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso la propria sede legale. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Castell'Alfero.

#### **ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali inerenti la stipula mediante scrittura privata sono a carico del concessionario.

#### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Asti.

#### **ART. 26 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI**

La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venisse a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio.

La ditta aggiudicataria riconosce, altresì, che il servizio oggetto del presente capitolato comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Castell'Alfero, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso in Comune di Castell'Alfero, titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del servizio, nomina la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del Trattamento dei Dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Alla ditta aggiudicatrice vengono impartite in particolare le seguenti istruzioni:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; il tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;



- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art.1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) Il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito e non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) Il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) Il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore educativo, consulenti, società sportive, etc.)

rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RDT, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RDT comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-reponsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art.28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

#### ART. 27 – PRIVACY

L'Amministrazione del Comune di Castell'Alfero ha incaricato DPO , Responsabile della Protezione dei Dati, la ditta **PIGAL s.r.l.** avente sede in Alba, Responsabile della Protezione dei Dati –che ha la funzione di affiancare il titolare, gli addetti ed i responsabili del trattamento dei dati personali e la loro protezione affinché valutino conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni riportate dall'art. 39 del Regolamento europeo

#### ART.28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il CIG da utilizzare a tali fini è quello che viene comunicato dall'Amministrazione Comunale al momento dell'aggiudicazione definitiva. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART.29 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 . La violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento di cui al comma 1 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

#### ART.30 – RINVIO A NORME VIGENTI



Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al d.lgs. n. 50/2016, al Codice Civile nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Il concessionario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

### ART.31 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

Art. 17 - Penalità

Art. 18- Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno

Art.19 - Garanzia definitiva

Art. 20– Revoca

Art.21- Divieto di cessione del contratto

Art. 22- Subappalto

Art. 23 - Domicilio del concessionario

Art.25 - Controversie

Art.26- Nomina del responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Allegati: Duvri

Il Responsabile Unico del Procedimento

(FORNACA Antonella)



